



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia con delibera in data 22 marzo 2022

Il presente regolamento, redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 70/2016, attuativo dell'art. 41 comma 13 della Legge 247/2012, disciplina la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio svolto in altro Stato dell'Unione Europea.

PREMESSA

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver compiutamente svolto un periodo di tirocinio professionale, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali: ciò è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, nel rispetto delle norme deontologiche e secondo le modalità disciplinate dal D.M. 70/2016, nonché dal presente regolamento. L'avvocato presso il cui studio il praticante svolge il tirocinio deve sentire come proprio obbligo deontologico, nell'interesse dell'ordine forense, il ruolo di "prelettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato. Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie sotto ogni profilo, sia soggettivo che oggettivo. Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'ordine forense in generale nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

TITOLO I

Iscrizione al registro praticanti

ART. 1 – DEFINIZIONE DI TIROCINANTE E DI TIROCINIO FORENSE

1. Agli effetti del presente regolamento, per tirocinante o praticante avvocato si intende colui che, iscritto al registro dei praticanti avvocati presso l'Ordine degli avvocati di Brescia (art. 41 comma 2 L. 247/2012), svolge presso uno studio legale del circondario del Tribunale di Brescia il periodo di tirocinio previsto dalla legge quale requisito necessario per l'accesso alla professione forense.

2. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto sia teorico che pratico, del tirocinante ed è finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

ART. 2 – ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense deve richiedere l'iscrizione nell'apposito registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

2. Per l'iscrizione al registro praticanti, l'aspirante tirocinante che intenda stabilire il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Brescia deve presentare alla segreteria dell'Ordine la domanda d'iscrizione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione richiesta.

3. Ai fini delle comunicazioni, il praticante avvocato deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e, se ne è in possesso, il proprio indirizzo PEC, mentre per le notifiche deve indicare il proprio indirizzo di residenza.

4. Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante tirocinante in cui egli, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:

a) se svolga una qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, pubblico o privato, indicandone giorni, orari e modalità di svolgimento, ed autorizzando preventivamente il Consiglio dell'Ordine ad assumere eventuali informazioni



circa gli orari di lavoro al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forsenso;

b) se svolga tirocinio per l'accesso ad altre professioni o se segua corsi di preparazione o specializzazione post-universitari;

c) in ogni caso è tenuto a comunicare immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

5. Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti va altresì allegata una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato iscritto all'Ordine di Brescia presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica, in via esclusiva o prevalente (dominus), in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, rende le dichiarazioni ed indicazioni di cui al successivo articolo 3.

6. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, anche in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento, e che, ad ogni effetto dello stesso, assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.

7. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17 della Legge 247/2012.

8. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato il tirocinio ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di tirocinio svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini della delibera di compiuta pratica.

9. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio; all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità (art. 11 del presente regolamento) dello studio presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo.

In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

ART. 3 – DICHIARAZIONE E DOVERI DELL'AVVOCATO

1. Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati deve essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica, in via esclusiva o prevalente, in cui questi deve:

- dichiarare di essere iscritto all'Albo da almeno cinque anni;
- dichiarare di essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo professionale continuo;
- indicare il numero ed il nome di eventuali altri praticanti che operano sotto la sua direzione;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente di segreteria non finalizzate all'apprendimento e alla formazione connesse alla pratica forense.

2. L'avvocato non può accogliere presso il proprio studio più di tre praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su richiesta del medesimo e previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio (art. 41 comma 10 L. 247/2012).

3. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività del tirocinio e favorendo la proficuità dello stesso al fine di consentirne un'adeguata formazione.

4. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

5. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

6. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.

7. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio (art. 40 comma 3 codice deontologico) costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

9. In ipotesi di trasferimento del tirocinante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio.

10. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 3 della Legge 247/2012, dagli artt. 9 e seguenti del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

ART. 4 – LIBRETTO DI PRATICA

1. All'atto dell'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, verrà rilasciato al praticante il libretto relativo alla pratica professionale forense.

2. In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di 18 mesi decorrenti dall'iscrizione al registro.

3. Il libretto deve essere compilato con tre tipi di annotazioni:

a) le udienze cui il praticante ha assistito;

b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine è riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti indicati nel libretto;

c) le questioni giuridiche – nel numero minimo di 5 per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

4. Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.

5. L'indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di segnalazione al competente Consiglio di Disciplina. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di tirocinio. L'attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.

TITOLO II

Modalità e svolgimento del Tirocinio

CAPO I

Aspetti generali

ART. 5 – DURATA DEL TIROCINIO

1. Ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, commi 1 e 2, del D.M. 70/2016, la durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense è fissata in 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

2. La sua interruzione per oltre 6 mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può



essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge (cfr. art. 41 comma 5 L. 247/2012).

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI

1. Il praticante avvocato deve svolgere attività di tirocinio in vista della futura professione forense e collaborare con profitto nell'attività dello studio.
2. Il tirocinio forense si articola in tre distinte attività:
 - a) la frequenza di uno studio professionale;
 - b) la partecipazione alle udienze;
 - c) la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di indirizzo professionale di cui all'art. 43 della Legge 247/2012.
3. Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante avvocato consentendogli di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio. Il professionista presso il quale viene svolto il tirocinio è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio delle cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, ove possibile, di assistere ai colloqui con il cliente. La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.
4. Al praticante dev'essere assegnato nello studio uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato.
5. Il praticante ha domicilio nello studio dell'avvocato presso cui svolge la pratica, ed ivi, oltre che agli indirizzi indicati nella domanda di iscrizione, potrà ricevere tutte le comunicazioni relative al tirocinio. Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante è notiziato anche il dominus.
6. Il tirocinante è tenuto all'aggiornamento professionale e alla formazione individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge la pratica; egli ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò sia concordato con l'avvocato al fine di evitare interferenze con l'attività dello studio. Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi della Scuola forense istituiti dall'Ordine.
7. Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono essere seguite con scrupolo e diligenza.

ART. 7 – MODALITÀ DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio professionale deve esser svolto con assiduità, diligenza, e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 70/2016 e dal presente regolamento attuativo.
2. Per assiduità si intende la frequentazione continua e preferibilmente quotidiana dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta dello stesso; in ogni caso, l'attività di collaborazione presso lo studio, oltre il tempo dedicato alla partecipazione alle udienze, non potrà essere inferiore a n. 20 ore settimanali (comprehensive anche delle ore dedicate alle attività presso gli uffici giudiziari, nonché dei corsi di formazione e aggiornamento).
3. Nei periodi di tirocinio antecedenti le prove scritte ed orali dell'esame per ottenere la abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza in studio, fino a sospenderla nell'immediatezza delle prove.
4. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa dello svolgimento del tirocinio.
5. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
6. Al tirocinante non deve essere affidata attività di mera segreteria, non intendendosi per tale la attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.
7. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e, comunque, decorso il primo semestre, può essergli riconosciuto un compenso ovvero un'indennità per l'attività svolta per conto dello studio, equo e proporzionato in relazione all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni assegnategli e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte dello stesso praticante.

Per i praticanti presso Enti Pubblici e l'Avvocatura dello Stato si fa riferimento ai rispettivi regolamenti e ordinamenti.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
- b) presso un ufficio giudiziario secondo le modalità di cui agli artt. 23 e 25 del presente regolamento;
- c) presso la Scuola di specializzazione secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- d) per non più di sei mesi, in altro Paese della Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- e) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno di corso, nei casi previsti dall'art. 40 della Legge 247/2012 (cfr convenzione sottoscritta con Università degli Studi di Brescia).

2. Il tirocinio, qualora svolto presso un ufficio giudiziario o mediante la frequentazione della Scuola di specializzazione, deve in ogni caso prevedere sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

ART. 9 – TIROCINIO CONTESTUALE A RAPPORTO DI LAVORO

1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse (art. 41, comma 4 L. 247/2012).

2. In tal caso, il praticante dovrà informare il Consiglio dell'Ordine, indicando orari e modalità di svolgimento del lavoro nonché ogni variazione al riguardo entro 15 giorni al suo verificarsi.

3. Il praticante dovrà inoltre autorizzare lo stesso Consiglio dell'Ordine ad assumere informazioni presso il datore di lavoro o il professionista presso il quale viene svolto altro tirocinio, in relazione agli orari di lavoro o di frequenza dello studio osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

4. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone con delibera motivata il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, pronuncia, sempre con delibera motivata, la cancellazione dal registro dei praticanti.

CAPO II

Tirocinio presso l'Avvocato

ART. 10 – ATTESTAZIONI, TRASFERIMENTO E ABBANDONO

1. La frequentazione dello studio deve essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato; l'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito a un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia (art. 40 comma 3 codice deontologico).

2. Il libretto di pratica, completo in ogni sua parte, deve essere presentato al Consiglio dell'Ordine per la convalida semestrale entro 15 giorni dal compimento del semestre.

3. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenute le stesse ingiustificate



avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto.

4. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata convalida del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre di tirocinio.

5. Qualora il praticante si trasferisca presso altro avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo avvocato che accoglie il praticante. L'eventuale tirocinio effettuato nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini della delibera di compiuto tirocinio.

6. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, il professionista presso cui il tirocinio è svolto è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

7. I periodi di sospensione dell'attività di pratica superiori a 30 giorni non giustificati da grave motivo, anche di carattere personale, non saranno ritenuti utili al fine della delibera di compiuta pratica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.19 del presente regolamento.

8. Nell'ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, l'avvocato non deve consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziaria per lo studio. La violazione di tale divieto costituisce per l'avvocato grave violazione disciplinare.

ART. 11 – PRATICA INTEGRATIVA PRESSO UN SECONDO AVVOCATO

1. Nel caso in cui la mole di lavoro o la specificità dell'attività svolta dal dominus principale non siano tali da permettere al praticante una sufficiente e completa offerta formativa, il praticante deve integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di un altro avvocato di altro studio, previa richiesta scritta del praticante in cui vanno indicate le ragioni della domanda e le modalità concrete di svolgimento del tirocinio e conseguente autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (art. 41 comma 8 L. 247/2012).

2. Il Consiglio dell'Ordine, nell'autorizzare la pratica integrativa, può prescriverne anche specifiche modalità e termini di svolgimento che il praticante è tenuto ad osservare affinché la stessa sia valida.

3. Il "secondo" dominus, anch'esso con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo ed in regola con l'obbligo formativo professionale, deve dichiarare preventivamente al Consiglio dell'Ordine la propria disponibilità a seguire il praticante e dovrà attestare l'effettiva frequentazione del suo studio, anche con riferimento all'assistenza alle udienze civili e penali, sottoscrivendo il libretto di pratica per la parte che gli compete.

4. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati di studi diversi.

ART. 12 – PROSECUZIONE DEL TIROCINIO PRESSO ALTRO ORDINE

1. Il praticante avvocato può trasferire la propria iscrizione presso diverso Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio.

2. Il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante avvocato il nulla osta al trasferimento, nonché un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta avere già regolarmente compiuto (art. 41 comma 14 L. 247/2012).

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

1. Per ogni semestre di pratica il tirocinante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno n. 20 udienze (di regola per la pratica civile 15 udienze civili e 5 udienze penali; per la pratica penale 10 udienze penali e 10 udienze civili) avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea (comprese le udienze avanti alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli avvocati), con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non comportino alcuna attività di studio della controversia ovvero discussione di questioni giuridiche di alcun genere, nonché, relativamente alle udienze penali, delle c.d. "udienze filtro" salvo che affrontino eccezioni, questioni preliminari e/o altre questioni giuridiche relative all'ammissione di prove di particolare interesse



e/o complessità.

2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due udienze al mese (escluso il periodo feriale).
3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere ad oggetto, preferibilmente, materie diversificate.
4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza, di cui il praticante deve fornire copia, dalla annotazione sul libretto di pratica della data, del numero di ruolo, dell'autorità giudiziaria e di una succinta descrizione dell'attività svolta per ciascuna udienza.
5. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate dal dominus o da altri avvocati dello studio presso il quale è svolto il tirocinio, ovvero quelle patrociniate dall'avvocato presso il quale è svolta la pratica integrata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
6. L'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio, e quello con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza, garantiscono la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attestano la partecipazione. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.
7. La partecipazione alle udienze, nel numero e con le modalità sopra specificate, rappresenta condizione necessaria per il riconoscimento del semestre di pratica.

ART. 14 – ATTI E QUESTIONI GIURIDICHE

1. Oltre all'attività d'udienza, il praticante avvocato, per ogni semestre, deve indicare nel proprio libretto di pratica almeno cinque atti giudiziari e/o stragiudiziali, di maggior interesse e diversi fra loro, alla redazione dei quali egli ha collaborato, con l'enunciazione del loro oggetto.
2. Sempre ogni semestre, il praticante deve altresì illustrare sinteticamente almeno cinque questioni giuridiche e/o deontologiche, da lui esaminate, indicandone l'oggetto ed il riferimento normativo.
3. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; esse possono riguardare anche le ricerche, i pareri, i contratti e/o le diffide contenenti particolari intimazioni, allo studio e alla predisposizione delle quali il praticante abbia fattivamente collaborato; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari, deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

ART. 15 – RELAZIONI

1. Al termine del secondo semestre di tirocinio il praticante avvocato deve presentare una relazione in tema di deontologia forense ed al termine del terzo semestre una relazione finale sull'attività svolta nel corso della pratica professionale. Entrambe le relazioni devono essere predisposte anche qualora il praticante si avvalga della facoltà di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento.

ART. 16 – VISTO SEMESTRALE

1. Al termine di ogni semestre, ed entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, il praticante deve depositare tramite le propria area riservata di Sfera il libretto di pratica, compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato, affinché sia vidimato.
2. Al termine del secondo e del terzo semestre il praticante deve altresì depositare le relazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.
3. Il visto semestrale è in ogni caso preceduto da un colloquio per la verifica della effettività della pratica che il praticante deve sostenere nelle modalità individuate dal Consiglio dell'Ordine.
4. Il colloquio finalizzato all'accertamento, con i mezzi ritenuti più idonei, della veridicità ed effettività delle informazioni comunicate dal praticante e attestate dal dominus, consiste principalmente in domande sull'attività e sulle questioni



giuridiche riportate nel libretto di pratica, nonché sulla conoscenza della deontologia.

Il Consiglio dell'Ordine potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolto il tirocinio per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolto il tirocinio.

6. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento della validità del semestre di pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in maniera inadeguata rispetto alle prescrizioni del presente regolamento. In tali casi, il Consiglio dell'Ordine convoca preliminarmente il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio per essere sentiti.

7. La mancata o tardiva presentazione del libretto di pratica, debitamente compilato e sottoscritto, e delle relazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, ovvero la mancata certificazione da parte del Consiglio dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento del tirocinio, comporta l'interruzione della continuità della pratica, determinando le conseguenze regolamentari di legge.

ART. 17 – ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

1. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.

2. L'attività sostitutiva, come sopra indicata, può essere svolta in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in quelli per reati contravvenzionali ed in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

3. L'abilitazione decorre dalla data della delibera di iscrizione nell'apposito registro.

4. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro (art. 41 comma 12 L. 247/2012).

5. Il praticante avvocato decade automaticamente dall'esercizio del patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.

6. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine sia al richiedente, presso l'indirizzo di posta certificata dichiarata o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sia all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'Ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

7. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41 comma 12 della Legge 247/2012, il praticante avvocato assume avanti il Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della Legge 247/2012.

8. I praticanti avvocati iscritti nell'elenco speciale degli abilitati al patrocinio sostitutivo sono tenuti a conseguire, a decorrere dal giorno 1 gennaio successivo all'iscrizione nel predetto elenco speciale, i crediti formativi di cui al Regolamento C.N.F. 16 luglio 2014 n. 6, mediante partecipazione agli eventi formativi.

ART. 18 – DELIBERA ATTESTAZIONE DI COMPIUTO ADEMPIMENTO DELLA PRATICA

1. Al termine dei 18 mesi, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio, previa verifica finale, delibera l'attestazione di compiuto adempimento della pratica.

2. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non delibera il compimento del tirocinio. In



questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti come previsto dall'art. 17 comma 7 L. 247/2012.

3. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, delibera il compiuto tirocinio.

4. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio (art. 45 L. 247/2012).

ART. 19 – INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio professionale è svolto, di regola, in forma continuativa ed ininterrotta.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto:

a) da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante;

b) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità, oltre che di adozione;

c) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto, ovvero al praticante stesso;

d) dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore ad un mese, può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentandone le ragioni.

5. Il Consiglio dell'Ordine, ove non ritenga fondate e dimostrate le ragioni addotte dal praticante avvocato, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere comunque sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio a fronte di comprovate motivazioni.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

8. Della cessazione della causa di interruzione il praticante avvocato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

9. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 17 comma 10 lettera a) della Legge 247/2012, l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti (art. 4 comma 2 e art. 7 D.M. 70/2016). Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, è facoltà dell'interessato chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge (art. 41 comma 5 L. 247/2012).

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

10. Il tirocinio può essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi purchè la sospensione sia giustificata e comunicata tempestivamente al Consiglio dell'Ordine. Il periodo di sospensione non verrà computato ai fini della delibera di compimento della pratica.

11. L'interruzione del tirocinio per oltre 6 mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale,



comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

CAPO III

FORME ALTERNATIVE AL TIROCINIO PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE

ART. 20 – RISERVA IN CASO DI FORME ALTERNATIVE ALLA PRATICA IN STUDIO

1. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio con una delle forme alternative previste dalla legge e dal presente regolamento, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

ART. 21 – ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO DURANTE IL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

1. Lo studente regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari, nei casi previsti dall'art. 40 della Legge 247/2012.

2. Le modalità di svolgimento del tirocinio devono garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché la effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 20 ore settimanali.

3. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato di cui al presente articolo, lo studente praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge 247/2012.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto privato (IUS/01), diritto processuale civile (IUS/15), diritto penale (IUS/17), diritto processuale penale (IUS/16), diritto amministrativo (IUS/10), diritto costituzionale (IUS/08), diritto dell'Unione Europea (IUS/14).

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

6. Il Consiglio dell'Ordine può stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza in attuazione della convenzione quadro di cui all'art. 40 della Legge 247/2012. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi (art. 5 D.M. 70/2016).

ART. 22 – TIROCINIO IN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Per un periodo complessivo non superiore ad un semestre – in ogni caso non il primo – il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso lo studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione sito in un Paese dell'Unione europea.

2. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il praticante avvocato deve presentare un'istanza al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.

3. Il professionista deve certificare in forma scritta il proprio consenso ad accogliere il praticante avvocato.

4. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una



dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

5. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

6. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'art. 17 comma 7 della Legge 247/2012 (art. 6 D.M. 70/2016).

7. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo - il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso Enti e/o Organismi all'estero in relazione a programmi di approfondimento in materie giuridiche che a giudizio del Consiglio siano idonei ad integrare la pratica.

8. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata da ogni documentazione utile alla valutazione da parte del Consiglio, che indicherà in rapporto al caso specifico, le relazioni e le attestazioni che il praticante dovrà produrre durante e/o al termine del periodo per il riconoscimento dell'esperienza all'estero ai fini del tirocinio forense.

ART. 23 – STAGE FORMATIVO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI EX ART. 73 D.L. 69/2013

1. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, può essere svolto contestualmente, antecedentemente o successivamente al tirocinio professionale purchè senza soluzione di continuità.

2. La relazione favorevole rilasciata dal magistrato competente a seguito di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno (art. 41 comma 9 L. 247/2012).

3. Coloro che intendono svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai fini del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, sono comunque tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati per almeno 6 mesi.

4. Il praticante che intende partecipare al tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero.

5. Al termine della pratica, al fine della delibera attestazione di compiuto adempimento della pratica, il praticante deve esibire la relazione di proficuo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ed esito positivo dello stesso rilasciata dal competente magistrato.

6. Il praticante che al termine del periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 non riceve la relazione positiva del magistrato competente a seguirlo dovrà integrare e/o completare il periodo di tirocinio necessario ai fini dello svolgimento dei diciotto mesi di pratica effettiva richiesti.

ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La frequentazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 3986/1997 può essere svolta contestualmente al tirocinio professionale.

2. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno (art. 41 comma 9 L. 247/2012).

3. Coloro che intendono frequentare le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai fini del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, sono comunque tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati per almeno 6 mesi.

4. Il praticante iscritto alle Scuole di cui ai commi precedenti deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero.

5. Al termine della pratica, al fine della delibera di attestazione di compiuto adempimento della pratica, il praticante deve avere sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del diploma della Scuola, esibendo alla Segreteria dell'Ordine la certificazione (e/o autocertificazione) rilasciata dalla Scuola medesima.



6. Il praticante che, al termine della Scuola di Specializzazione, non consegue il diploma, dovrà integrare e/o completare il periodo di tirocinio necessario ai fini dello svolgimento dei diciotto mesi di pratica effettiva richiesti.

ART. 25 – TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI EX D.M. 58/16

1. Il praticante, dopo almeno 6 mesi di necessaria iscrizione al registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, durante i quali abbia effettivamente svolto con regolarità la pratica presso lo studio di un avvocato e purché abbia positivamente superato il colloquio di verifica della pratica, può chiedere di essere ammesso a espletare il tirocinio, per il periodo massimo di dodici mesi, prestando la propria attività presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Brescia, come stabilito dal D.M. 58/2016, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dell'ufficio giudiziario interessato, del progetto formativo di cui all'art. 3 del predetto decreto.

2. Per l'ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari in oggetto il praticante avvocato non deve avere chiesto l'abilitazione al patrocinio sostitutivo o non deve essere già stato abilitato, né deve trovarsi in regime di lavoro subordinato, pubblico o privato, che possa determinare conflitto di interessi.

3. Il tirocinio di cui al presente articolo viene riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, al fine del completamento della pratica, per il tempo effettivamente prestato, purché la sua durata non sia inferiore a sei mesi o superiore a dodici mesi.

4. Se il tirocinio viene svolto presso un ufficio giudiziario posto fuori dal Circondario del Tribunale di Brescia, il praticante deve trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

5. Il praticante avvocato che intende svolgere il presente tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda indirizzata e depositata al Capo dell'ufficio giudiziario dichiarando:

- a) di essere iscritto al registro dei praticanti;
- b) di avere già svolto almeno 6 mesi di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia;
- c) di avere superato positivamente il colloquio di verifica della pratica al termine dei primi 6 mesi;
- d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 42 R.D. 12/1941 e dei requisiti di condotta irreprensibile ex art. 17 comma 4 della Legge 247/2012.

6. I limiti e le modalità di svolgimento del presente tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari sono regolati e disciplinati dal D.M. n. 58/2016;

7. Al termine del periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta rilevante.

8. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto secondo il progetto formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

9. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa al Consiglio dell'Ordine il quale delibera il compiuto tirocinio indicando che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente articolo e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

ART. 26 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. La cancellazione dal registro dei praticanti avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, oltre che per interruzione di oltre sei mesi non giustificata, è deliberata nei seguenti casi:

- a) dopo la delibera di compiuto tirocinio che non può essere richiesta trascorsi 6 anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- b) nei casi previsti per la cancellazione dall'Albo ordinario, in quanto compatibili;



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

c) su richiesta del praticante avvocato.

2. Gli effetti della cancellazione dal registro dei praticanti avvocati si verificano:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

3. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L'iscritto può chiedere di essere sentito.

4. Le deliberazioni motivate del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro 15 giorni dalla loro adozione, al praticante interessato e comunicate all'avvocato presso il cui studio è effettuato il tirocinio.

5. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 60 giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

ART. 27 – POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto di tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito alle udienze prescritte per ciascun semestre ed abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge e dal presente regolamento, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di cui all'art. 17 comma 9 lettera c) della Legge 247/2012, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro dei praticanti avvocati.

4. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno, il Consiglio dell'Ordine informa gli iscritti in occasione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito di apposita relazione.

ART. 28 – NORME DISCIPLINARI

I praticanti avvocati osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine (art. 42 L. 247/2012).

ART. 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato nella seduta consiliare del 22 marzo 2022 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.